Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 31 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1856.

Approvazione dello statuto del Centro sperimentale per la cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 419;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Gli impiegati statali incaricati di esercitare le funzioni di direttore del Centro sperimentale per la cinematografia o funzioni amministrative ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7 dello statuto, sono collocati nella posizione di comando.

Ordiniamo che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 102. — MANCINI

Statuto del Centro sperimentale per la cinematografia

Art. 1.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 24 marzo 1942-XX, n. 419, il Centro sperimentale per la cinematografia provvede in particolare all'organizzazione ed al funzionamento:

a) di corsi biennali per attori ed attrici, registi, sceneggiatori, direttori di produzione, operatori, fonici, scenografi, montatori e truccatori. Le modalità di ammissione a tali corsi vengono fissate, di anno in anno, con bando del Ministero della cultura popolare.

L'ordinamento dei corsi stessi, per quanto concerne i programmi e gli insegnamenti, è stabilito con regolamento interno;

b) di una Sezione di avviamento al lavoro;

c) di corsi speciali di addestramento per gli iscritti alla Gioventù italiana del Littorio ed ai Gruppi universitari fascisti;

d) di una Sezione speciale di ricerche ed esperienze tecniche;

e) di una Sezione editoriale e di cultura. Alle dipendenze di questa saranno istituiti una biblioteca specializzata, un archivio ed uno schedario di ogni pubblicazione, iniziativa o ricerca interessante la cinematografia.

Il Centro può attuare, altresì, ogni iniziativa che rientri nelle funzioni ad esso demandate.

Art. 2.

Il patrimonio del Centro sperimentale per la cinematografia è costituito dai beni mobili e immobili che, all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, ascende ad un valore di L. 9.627.728. Gli eventuali lasciti e donazioni di enti o di privati e gli avanzi di gestione sono destinati ad incremento del patrimonio del Centro.

Art. 3.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo nominato dal Ministro per la cultura popolare.

Di esso fanno parte:

a) il direttore generale per la cinematografia, con le funzioni di presidente;

b) il direttore capo della divisione amministrativa presso la Direzione generale per i servizi amministrativi, affari generali e personale del Ministero della cultura popolare;

c) un altro rappresentante dello stesso Ministero, di grado non superiore al 6°, di gruppo *A*;

d) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un esperto in materia cinematografica, scelto dal Ministro per la cultura popolare.

Il Ministro suddetto provvede, altresì, alla nomina di un vice presidente prescelto tra i membri del Consiglio direttivo.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore del Centro.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio direttivo sovraintende all'andamento del Centro. In caso d'urgenza ha la facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

Egli ha, inoltre, la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 5.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza, di impedimento o di delega.

Art. 6.

Le funzioni di direttore possono essere affidate ad un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare avente grado non superiore al 6° oppure ad altra persona idonea da nominare secondo le norme del regolamento organico per il personale dell'Ente, di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 419.

Qualora le funzioni di direttore siano affidate ad un funzionario del Ministero della cultura popolare, il Centro corrisponde al funzionario medesimo un'indennità pari alla eventuale eccedenza del solo stipendio iniziale e annesso supplemento di servizio attivo sta-

bilito per il posto di direttore previsto dal ruolo organico del personale dell'Ente, rispetto al trattamento di attività di cui il predetto funzionario risulti provvisto ai medesimi titoli presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 7.

All'espletamento dei servizi amministrativi del Centro possono essere destinati anche non più di due impiegati del Ministero della cultura popolare dei quali uno appartenente al gruppo *A* o al gruppo *B* e di grado non superiore al 7° e l'altro al gruppo *C* del ruolo dei servizi sussidiari.

Nell'organico del personale dell'Ente devono rimanere vacanti i posti le cui funzioni sono esercitate dal personale comandatovi ai sensi del precedente comma.

Il Centro sperimentale può corrispondere ai detti funzionari una indennità da determinarsi di volta in volta con provvedimento del Ministro per la cultura popolare d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 8.

Il Centro sperimentale per la cinematografia deve provvedere al rimborso allo Stato dell'importo lordo delle competenze di cui il personale comandatovi, ai sensi dei procedenti articoli 6 e 7, risulti provvisto presso l'amministrazione di appartenenza nonchè al versamento di un contributo del 10 % dello stipendio ed altri assegni pensionabili a titolo di concorso per il futuro trattamento di quiescenza.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo provvede alla gestione del Centro.

In particolare ad esso spetta:

a) predisporre il programma annuale di attività dell'Ente;

b) deliberare il regolamento del personale, previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 419;

c) nominare e revocare il personale, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dal regolamento di cui alla precedente lettera *b*);

d) deliberare sui contratti che interessano il funzionamento del Centro;

e) autorizzare l'impiego dei fondi ed in genere ogni operazione finanziaria nell'interesse del Centro stesso;

f) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando all'adunanza intervengano almeno tre dei membri. Esse sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero della cultura popolare le deliberazioni che abbiano per oggetto:

a) le spese vincolanti il bilancio per più di un anno;

b) i regolamenti;

c) le alienazioni per un valore superiore a L. 1000 e gli impieghi di denaro;

d) le deliberazioni concernenti le trasformazioni patrimoniali.

Art. 10.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

Le riunioni hanno luogo:

a) in via ordinaria una volta al mese per l'esame della situazione contabile e degli affari in corso della gestione;

b) in via straordinaria ogni qual volta il presidente ne ravvisi l'opportunità.

L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata da inviarsi in tempo utile a ciascun membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma.

Le riunioni sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta un emolumento nella misura da stabilire dal Ministero della cultura popolare d'intesa con quello delle finanze.

Art. 11.

I revisori partecipano alle adunanze del Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il bilancio preventivo e il rendiconto, prima di essere sottoposti al Consiglio direttivo, sono presentati all'esame del Collegio dei revisori. La relazione di tale Collegio sarà inviata ai Ministri per la cultura popolare e per le finanze a corredo del bilancio e del rendiconto.

Art. 13.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato ad una delle aziende di credito, prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 1857.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Margherita Darra Cantù », con sede in Monzambano (Mantova).

N. 1857. R. decreto 8 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Margherita Darra Cantù », con sede in Monzambano (Mantova), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1858.

Erezione in ente morale della Fondazione « Il Boccone del povero » « Girolamo Acquaviva », con sede in Pietragalla (Potenza).

N. 1858. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Il Boccone del povero » « Girolamo Acquaviva », con sede in Pietragalla (Potenza), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 126.
Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, stabilita dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, allegate al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è aumentata del 50 per cento.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno applicazione per i contributi relativi ai periodi di paga con scadenza successiva al 31 marzo 1943-XXI.

Art. 2.

Le pensioni liquidate nell'assicurazione obbligatoria o facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943-XXI sono aumentate, a decorrere dalla data stessa, di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

L'aumento del venticinque per cento si applica anche alle quote di pensione corrisposte per ogni figlio a carico del pensionato nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 63 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e dai due ultimi commi dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera *a*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, alle rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione facoltativa e alle rendite derivanti dalle assicurazioni collettive di cui all'art. 86 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1943-XXI, l'importo minimo di contribuzione per il diritto a pensione stabilito, per ogni categoria di appartenenza degli assicurati, dall'art. 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, è aumentato del 50 per cento.

Art. 4.

Agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 marzo 1943-XXI, i contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia sono computati:

a) in ragione di lire 2,70 per ciascuna lira di contribuzione, se versati in base al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e precedenti disposizioni;

b) in ragione di lire 1,50 per ciascuna lira di contribuzione, se versati per periodi di lavoro anteriori al 1° aprile 1943-XXI, in base al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

Art. 5.

L'ammontare annuo delle pensioni da liquidarsi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettanti con decorrenza successiva al 31 marzo 1943-XXI, è determinato:

a) per gli assicurati impiegati, in ragione del 45 per cento delle prime duemiladuecentocinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive duemiladuecentocinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive millecinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate impiegate, in ragione del 36 per cento delle prime duemiladuecentocinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive duemiladuecentocinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive millecinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi.

Le pensioni da liquidarsi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettanti con decorrenza dagli anni 1943 e 1944, sono aumentate rispettivamente, dell'8 per cento e del 4 per cento del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato.

Art. 6.

L'indennità prevista dall'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, per gli eventi che si verificheranno successivamente al 31 marzo 1943-XXI, non potrà essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 1500.

Art. 7.

L'ammontare annuo delle pensioni dell'assicurazione facoltativa, liquidate a partire dal 1° aprile 1943-XXI, sarà aumentato del 25 per cento.

L'aumento di cui al comma precedente non si applica alla quota complementare a carico dello Stato, di cui all'art. 59, lettera *c*), del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nè alle rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione facoltativa stessa, nè alle rendite derivanti dalle assicurazioni collettive di cui all'art. 86 del Regio decreto-legge predetto.

Art. 8.

Quando dal calcolo delle rate mensili di pensioni liquidate secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, obbligatoria o facoltativa, oppure secondo le norme di entrambe le dette assicurazioni, risulti una frazione di lira, le rate stesse sono

arrotondate eliminando le frazioni di lira inferiori a 50 centesimi, ovvero aumentando ad una lira quelle non inferiori.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI, anche alle pensioni in corso di godimento alla data stessa.

Art. 9.

Con riserva di emanare le disposizioni concernenti i fondi speciali di previdenza obbligatoria gestiti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a coordinare le norme del presente decreto con quelle da emanarsi in applicazione dell'art. 42 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — TERUZZI — DE MARSICO — BENINI — PARESCHI — CINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1943-XXI, n. 127.

Modificazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, che detta norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, e successive modificazioni, che detta norme sulla requisizione del naviglio mercantile, ed in particolare l'art. 61 di essa;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che dispone l'applicazione nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa italiana e dei Possedimenti, delle disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è così modificato:

« Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'Amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'Amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.

Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'Amministrazione nelle condizioni di navigabilità ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'Amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.

E' in facoltà dei Ministeri interessati di procedere alla requisizione per acquisto di navi o galleggianti già requisiti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni previste nel 2° e 3° comma del presente articolo nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare della indennità ad essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, qualunque sia il momento nel quale questa venga effettuata, cesseranno dall'essere corrisposte all'armatore od al proprietario della nave o del galleggiante le quote *a*), *d*), *e*), ed *f*) comprese nella parte *A* dell'indennità di requisizione prevista dal seguente art. 30 ».

Art. 2.

L'art. 29 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è così modificato:

« Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante da parte dello Stato l'indennità dovuta al proprietario è determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennità è fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requi-

sizione sia disposta dal Ministero della marina, ed è notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 12 l'indennità dovuta al proprietario è determinata, entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.

Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unità a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinerà, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennità sarà effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito deciderà il Consiglio superiore della Marina mercantile.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti ».

Art. 3.

Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI.

Rettifica del R. decreto 7 gennaio 1943-XXI, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 31, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 7 gennaio 1943-XXI, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite, la parte riguardante il brigantino a palo *Theodore L.* è sostituita come segue: Goletta con motore ausiliario *Santa Rita*, di stazza lorda tonn. 504,47, iscritta al n. 1231 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 18 del 9 settembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI
Registro n. 4 Marina, foglio n. 243.

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione del sequestratario della Società italiana Macchine Hoffmann, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1942-XX, con il quale la Società italiana Macchine Hoffmann, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario il Cons. naz. avv. Domenico Pellegrini Giampietro;

Ritenuto che è opportuno provvedere alla sostituzione del Cons. naz. Pellegrini, dimissionario;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

Il sig. Nicola Carriero è nominato sequestratario della Società italiana Macchine Hoffmann, con sede in Milano, in sostituzione del Cons. naz. avv. Domenico Pellegrini Giampietro, dimissionario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1943-XXI.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Modena, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 2790, e il primo elenco suppletivo approvato con R. decreto 10 maggio 1937-XV, n. 827;

Visto lo schema del 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della su detta Provincia compilato dall'Ufficio del genio civile di Modena;

Visti gli articoli 103 e 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 2° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Modena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE 2	BACINO 3	COMUNI interessati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua sotterranea 5
1	Acque sotterranee in frazione Cognento a levante della strada d'Addia.	Fiume Secchia.	Modena.	Fra le strade di S. Geminiano, di Formigine, di Cognento e d'Addia. N. 6 pozzi artesiani della portata complessiva di litri sec. 112 di acqua saliente, alimentano l'acquedotto « Luigi Razza » della Bonifica di Burana.
2	Acque sotterranee in frazione Cognento a ponente della strada d'Addia.	Id.	Id.	Fra la ferrovia Modena-Milano, la strada d'Addia, la strada di Cognento e la strada Ponte Alto di Cognento. N. 7 pozzi artesiani della portata di litri-secondi 109 di acqua saliente, alimentano l'acquedotto della città di Modena.
3	Acque sotterranee in sinistra del fiume Panaro presso l'abitato di Vignola, a monte del ponte omonimo.	Fiume Panaro.	Vignola.	Fra le strade Vignola-Pavullo Modena-Zocca ed il fiume Panaro. N. 2 pozzi della portata complessiva di litri secondi 55, sollevata meccanicamente a scopo irriguo.

Visto, *il Ministro*: BENINI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1943-XXI.

Disciplina della produzione e della distribuzione delle calzature tipo civili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XVIII, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX, contenente norme per la produzione e la vendita delle calzature tipo civili;

Considerata la necessità di regolare la distribuzione delle calzature tipo civili;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la produzione e la distribuzione delle calzature tipo civili è regolata, oltre che dalle norme contenute nel decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX, anche dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le ditte produttrici di calzature devono denunciare i quantitativi di calzature civili comunque confezionate da esse prodotte al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento « Comcordit ».

Le denuncie debbono essere presentate in duplice copia al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio, il quale restituirà una copia alle ditte denuncianti a titolo di ricevuta e un'altra copia la trasmetterà al « Comcordit ».

Le denuncie debbono essere presentate entro i primi cinque giorni di ogni mese e debbono riguardare le calzature prodotte nel mese precedente.

Nella prima denuncia da presentarsi entro il giorno 10 aprile 1943-XXI debbono essere compresi tutti i quantitativi di calzature prodotte nel mese di marzo, nonchè quelli prodotti anteriormente e ancora in possesso delle singole ditte alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Questa prima denuncia, limitatamente alle giacenze di calzature tipo invernali o comunque confezionate con impiego di pellame, dovrà essere presentata anche dalle ditte grossiste le quali dovranno attenersi per le calzature così denunciate alle disposizioni degli articoli seguenti.

Le denuncie saranno compilate sull'apposito modulo che verrà stabilito dal « Comcordit », nel quale saranno tenute distinte le calzature tipo invernali da quelle tipo estive, nonchè le calzature da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini.

Le calzature per lavoratori, sia di cuoio che con fondo di legno, non rientrano nelle disposizioni del presente decreto; tali calzature saranno distribuite in conformità delle disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

È fatto divieto alle ditte artigiane di produrre calzature nuove confezionate in tutto o in parte con impiego di pellame.

Il pellame in possesso delle ditte artigiane, o che sarà ad esse assegnato, dovrà dalle ditte medesime essere impiegato esclusivamente per la riparazione di calzature di lavoratori, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

È consentito alle ditte artigiane che saranno all'uopo autorizzate dal Ministero delle corporazioni di confezionare calzature ortopediche su misura per minorati con impiego di pellame, con l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite dal Ministero stesso.

Art. 4.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è fatto divieto alle ditte produttrici o grossiste di calzature di vendere, fatturare e consegnare le calzature tipo invernali, da uomo, da donna e da ragazzi, comunque confezionate in tutto o in parte con impiego di pellame direttamente ai negozi di vendita al pubblico.

Parimenti è vietato ai commercianti al dettaglio e a chiunque di acquistare e ritirare le calzature suddette direttamente dalle ditte produttrici.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di estendere le disposizioni contenute negli articoli seguenti anche alle calzature tipo estive e alle calzature tipo da bambino delle misure fino al n. 28.

Art. 5.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* la Confederazione fascista dei commercianti designerà le ditte che saranno autorizzate a gestire per una o più provincie appositi magazzini per il ritiro della produzione e per la successiva distribuzione delle calzature civili tipo invernali da uomo, da donna e da ragazzi.

L'elenco delle ditte suddette sarà sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Le modalità di funzionamento dei detti magazzini di distribuzione saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni. La gestione dei magazzini sarà controllata da due delegati designati rispettivamente dal Consiglio provinciale delle corporazioni e dall'Unione fascista dei commercianti della provincia ove sarà stabilita la sede dei magazzini medesimi.

Art. 6.

Il « Comcordit » determinerà i quantitativi di calzature tipo invernali da fornire, per ciascuna provincia ai magazzini autorizzati di distribuzione da parte dei singoli calzaturifici i quali dovranno consegnare dette calzature soltanto ai magazzini di distribuzione che saranno loro indicati dal « Comcordit ».

Gli Uffici provinciali di distribuzione « Udis » della Confederazione fascista dei commercianti, sotto il controllo dei Consigli provinciali delle corporazioni e in base alle disposizioni del « Comcordit » e della Confederazione stessa, ripartiranno fra i dettaglianti di calzature, sulla base degli acquisti dagli stessi effettuati nell'anno 1940, i quantitativi e i tipi di calzature assegnate ai magazzini autorizzati per ciascuna provincia.

Il ritiro delle calzature presso i magazzini autorizzati avverrà contro consegna di appositi buoni di assegnazione rilasciati dagli « Udis », nonchè contro consegna dei buoni di prelevamento rilasciati dal Consiglio provinciale delle corporazioni per l'equivalente dei punti necessari.

Art. 7.

I Consigli provinciali delle corporazioni potranno nell'ambito delle rispettive provincie limitare il numero dei negozi di vendita delle calzature tipo invernali e designare, su proposta delle Unioni fasciste dei commercianti i negozi autorizzati alla vendita.

Le aziende esercenti le industrie delle calzature che fossero titolari e gestissero direttamente da prima del 31 ottobre 1942-XXI negozi di vendita al pubblico di calzature potranno essere autorizzate a rifornire direttamente i propri negozi nei limiti dei buoni di assegnazione loro rilasciati dagli « Udis » secondo le norme dell'articolo precedente.

Il « Comcordit » trasmetterà un riepilogo delle denuncie previste all'art. 2 alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazione affini del cuoio e prenderà con la Federazione stessa gli accordi necessari per controllare la rispondenza tra i quantitativi di calzature denunciati e quelli che ciascun calzaturificio è tenuto a produrre e a consegnare in rapporto alle assegnazioni di pellame ricevute.

Art. 8.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la vendita al consumo delle calzature da uomo, da donna e da ragazzi dei tipi invernali, e cioè con tomaia di pelle, nonchè delle calzature comunque confezionate in tutto o in parte con impiego di pellame.

Fanno eccezione e potranno quindi continuare ad essere vendute le calzature tipo *D* da bambino delle misure fino al n. 28.

I commercianti al dettaglio dovranno tenere bloccate le predette calzature, che risulteranno giacenti nei propri negozi alla data predetta, fino al 1° ottobre 1943-XXI dal quale giorno ne sarà ripresa la vendita al consumo.

I commercianti al dettaglio dovranno entro il 10 aprile 1943-XXI denunciare ai competenti Consigli provinciali delle corporazioni i quantitativi delle suddette calzature esistenti nei propri negozi e bloccate ai sensi del comma precedente, tenendo distinte le calzature da uomo, da donna e da ragazzi.

I magazzini di distribuzione autorizzati ritireranno dalla data di inizio del loro funzionamento le calzature tipo invernali dei calzaturifici e le terranno in deposito nei magazzini stessi fino al 1° settembre 1943-XXI dalla quale data cominceranno le consegne ai dettaglianti.

Art. 9.

I Consigli provinciali delle corporazioni vigileranno nell'ambito delle rispettive provincie sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto da parte di tutti gli enti e le ditte interessate.

Art. 10.

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1943-XXI

(1106) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 71.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19926 — Data: 23 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Martino Luigi Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8307 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Soccio Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8448 — Data: 24 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Cascavilla Giuseppe fu Leandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 29 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trieste — Intestazione: Colombin Maria di Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 18 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Pellizzari Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: De Giorgio Elisabetta fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 13.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 14 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Tocci Letizia di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1827 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric.to — Intestazione: Di Vito Elisabetta fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 72.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 9 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Angelucci Arcangelo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 29.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

(1097) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 marzo 1943-XXI - N. 54

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3.50 % (1906)	89,775
Id. 3.50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,15
Id. 5 % (1935)	90,25
Redimib. 3.50 % (1934)	79,675
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,675
Id. 5 % (1949)	94,95
Id. 5 % (15-2-50)	94,65
Id. 5 % (15-9-50)	94,45
Id. 5 % (15-4-51)	94,325

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del tonno fresco

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 18 al kg., alla produzione, il prezzo del tonno fresco (*Thynnus, thynnus*).

(1107)

Prezzo alla produzione della farina di granone da polenta

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato il prezzo alla produzione della farina di granone da polenta in L. 145,85 al quintale.

Il detto prezzo si intende per merce nuda, resa franco molino, insaccata, pesata, messa su veicolo del ricevitore.

(1109)

Prezzi e condizioni di vendita delle patate (d'importazione) essiccate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come risulta dall'allegata tabella, i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, delle patate estere importate allo stato fresco e quindi essiccate in Italia, previa o non precottura.

Circa le caratteristiche del prodotto e le sue condizioni di vendita, ha inoltre stabilito quanto segue:

1) Le patate essiccate, preferibilmente tagliate a dischi e non a listelli, devono essere prive della buccia, di consistenza coriacea, croccanti, senza alcun particolare odore, e debbono avere un'umidità non superiore al 13 %.

2) I prezzi alla produzione si intendono per merce posta su vagone, franco stazione partenza, o su veicolo, franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente; e comprendono il costo dell'imballo esterno costituito da sacchetti a tre fogli, tipo cemento, della capacità di chilogrammi 10 netto di prodotto essiccato; comprendono inoltre il contributo spettante all'Ente collaudatore, determinato in L. 3 a quintale.

3) I prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio dettagliante.

4) I prezzi alla produzione e da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata, che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

5) Su ogni sacchetto dovrà essere indicato il contenuto netto, la qualità ed il taglio del prodotto, il prezzo al dettaglio, riferito a kg. netto di prodotto, ed il nome della ditta produttrice; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

PREZZI DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

delle patate importate dalla Germania e dall'Ungheria allo stato fresco ed essiccate in Italia.

Patate precotte:

In sacchetti di carta a 3 fogli, tipo cemento del peso netto di kg. 10:

Alla produzione, al quintale L. 2290;
Da grossista a dettagliante, al quintale L. 2500;
Al consumo, al chilogrammo netto L. 29.

Patate non precotte:

In sacchetti di carta a 3 fogli, tipo cemento del peso netto di kg. 10:

Alla produzione, al quintale L. 2140;
Da grossista a dettagliante, al quintale L. 2339;
Al consumo, al chilogrammo netto L. 27.

(1108)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, il comm. Giuseppe Molinari è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

(1073)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, l'avv. Luigi Attanasio è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Napoli.

(1074)

Proroga dei poteri del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 14 marzo 1943-XXI, sono stati prorogati di tre mesi, a partire dal 3 febbraio 1943-XXI, i poteri del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Rieti, Consigliere naz. conte Valentino Orsolini Cencelli.

(1075)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a tre posti di alunno di concetto (gruppo A) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi; convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 24 maggio 1926-IV, n. 898; 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 22 gennaio 1934-XII, n. 137; 3 giugno 1935-XIII, n. 2111; 14 maggio 1936-XIV, n. 981; 26 dicembre 1936-XV, n. 2439; 3 gennaio 1939-XVII, n. 1; 31 marzo 1938-XVI, n. 610; 5 gennaio 1939-XVII, n. 274; 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; 7 gennaio 1943-XXI, n. 36 ed il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernenti benefici a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli ex combattenti in genere, dei reduci, degli orfani di guerra e per la causa fascista, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè dei capi di famiglia numerosa;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1943-XXI, n. 7087/54213/2.4.1.3.1 che autorizza a bandire concorsi per tre posti di alunno di concetto (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che un numero eguale di posti viene riservato a favore dei chiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza non ariana.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o scienze politiche delle Regie università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40: per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari; per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero: per i decorati al valore militare: nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose. il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato secondo dell'età al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà pure ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il Direttorio stesso appositamente designato dal Segretario del Partito; tale certificato dovrà attestare altresì che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista. I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario, o di un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o di un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il segretario federale dovrà attestare che non vi fu interruzione della iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista

o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato d'iscrizione al P.N.F. i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), o dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio. Tale fotografia non occorre se il concorrente è provvisto di libretto ferroviario personale, e lo esibisca all'atto della partecipazione alla prova d'esame;

12) certificato dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero dichiarazione in carta libera da parte del candidato stesso dalla quale risulti se egli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme;

13) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono dimostrare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista Albanese e presentare gli stessi documenti, prescritti per i cittadini dello Stato italiano. Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, viene rilasciato dalla Questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 e, quando non si presenti il diploma originale del titolo di studio, la copia autentica del titolo stesso o il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, devono essere redatti su competente carta da bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

I candidati che si trovino nelle circostanze previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, per avere già ottenuto l'ammissione alla prova orale e di non avere potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, potranno, se congedati, essere ammessi alla detta prova, dietro presentazione di regolare domanda documentata come all'art. 3.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile e commerciale;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre sul diritto costituzionale, diritto corporativo, statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, antropologia criminale, nonchè:

1) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

4 legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6) testo unico delle leggi sanitarie;

7) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

8) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 13 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con Regio decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quello di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero; si procede ugualmente in confronto di coloro che hanno partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto (gruppo *A*) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi degli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Conseguiranno la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di concetto compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 833,61, aumentate a L. 916,98 ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante lo acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano durante il periodo di prova lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1098)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di ragioniere (gruppo B) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi; convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 24 maggio 1926-IV, n. 898; 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 22 gennaio 1934-XII, n. 137; 3 giugno 1935-XIII, n. 2111; 14 maggio 1936-XIV, n. 981; 26 dicembre 1936-XV, n. 2439; 3 gennaio 1939-XVII, n. 1; 31 marzo 1938-XVI, n. 610; 5 gennaio 1939-XVII, n. 274; 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; 7 gennaio 1943-XXI, n. 36, ed il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernenti benefici a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, degli ex combattenti in genere, dei reduci, degli orfani di guerra e per la causa fascista, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè dei capi di famiglia numerosa;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;

Vista la lettera della presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1943-XXI, n. 7087/54213/2.4.1.3.1. che autorizza a bandire concorsi per sei posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che un eguale numero di posti viene riservato a favore dei chiamati alle armi dopo il loro congedamento, ai sensi dell'art. 4 del decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XX.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Dal presente concorso sono escluse le donne ed i cittadini di razza non ariana.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica e scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio, o di titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 16 lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1928, n. 2395, ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari; per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero: per i decorati al valore militare: nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista prima del 23 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 8 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato secondo dell'età al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922. il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista; sarà pure ritenuto valido il certificato rilasciato dal vice segretario federale facente funzioni del segretario federale mobilitato, e firmato, per ratifica, da un componente il direttorio stesso appositamente designato dal Segretario del Partito, tale certificato dovrà attestare altresì che la iscrizione non subì alcuna interruzione.

A tutti gli effetti il Partito Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista. I certificati di appartenenza al Partito Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario funzionante da segretario federale mobilitato. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di un Vice segretario, o da un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio stesso e appositamente designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il segretario federale dovrà attestare che non vi fu interruzione della iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato d'iscrizione al P.N.F. i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti

politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a metri 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra o quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), o dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato, dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) certificato dell'Unione fascista fra le famiglie numerose per coloro che, quali soci di diritto dell'Unione stessa, si avvalgano delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

11) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio. Tale fotografia non occorre se il concorrente è provvisto di libretto ferroviario personale, e lo esibisca all'atto della partecipazione alla prova d'esame;

12) certificato dell'ufficio dello stato civile da cui risulti che il candidato non ha contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se vi fu o meno l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero dichiarazione in carta libera da parte del candidato stesso, dalla quale risulti se egli sia o meno coniugato con straniera, la data del matrimonio, e se questo sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e se sia stata concessa l'autorizzazione di cui ai sopracitati articoli, o se contratto in difformità di tali norme;

13) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di cui trattasi.

I cittadini albanesi, i quali aspirano a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono dimostrare di essere iscritti al Partito Nazionale Fascista Albanese e presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato Italiano. Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

a) l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e della Regia Luogotenenza generale;

b) il certificato medico deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'Interno e della Regia Luogotenenza generale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, viene rilasciato dalla Questura del circondario e successivamente legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

d) il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

La firma del notaio, che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 e, quando non si presenti il diploma originale del titolo di studio, la copia autentica del titolo stesso o il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, devono essere redatti su competente carta da bollo.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentato.

I candidati residenti in Colonia potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre il decimo giorno precedente quello delle prove scritte.

I candidati residenti all'estero sono ammessi a produrre i documenti entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni indicati nel presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al Partito stesso.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina.

I candidati che si trovino nelle circostanze previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, per avere già ottenuto l'ammissione alla prova orale e di non avere potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, potranno, se congedati, essere ammessi alla detta prova, dietro presentazione di regolare domanda documentata come all'art. 3.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale amministrativo;

2) nozioni di economia corporativa e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, ed inoltre su elementi di diritto corporativo e di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè sul:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e quelle di cui al citato R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionle, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1934-XII, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929-VII n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, nonchè a quelli che partecipano alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di ragioneria nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di sei mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento, ai sensi degli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041.

Conseguiranno la nomina a vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che sono impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno di ragioneria compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 729,41 (aumentate a L. 802,35, ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 mensili nette, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Le Regie procure sono incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito modello 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a spese dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano durante il periodo di prova lo stipendio se più favorevole, e la aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1099)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.